



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 25/V DEL 14/09/2006.

- Oggetto: **Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006)**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
- VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n.3;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1263/99 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ;
- VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34 recante “ Nuove norme di attuazione del Fermo Biologico” ;
- VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2006);
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”;
- VISTO il D.A.D.A 15 novembre 2005, n. 25/ C.F.V.A. recante “ Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – Organizzazione e funzionamento dell'attività relativa alla definizione degli illeciti amministrativi in materia di caccia e di pesca”;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca nelle sedute del 2 agosto 2006 e del 14 settembre 2006.

DECRETA

ART. 1 Norme generali

Il presente decreto, nelle more dell'autorizzazione della Commissione Europea dell'aiuto "Interventi per la protezione delle risorse Acquatiche" di cui all'art. 6 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3, al fine di non vedere vanificati i molti effetti positivi accumulati con l'interruzione dell'attività di pesca negli ultimi anni, disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nell'anno 2006 per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti Marittimi della Sardegna.

Art. 2 Disposizioni per la sospensione delle attività di pesca delle imbarcazioni che operano con reti da posta, piccolo strascico, strascico e/o volante

- 1 Per tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare con il sistema delle reti da posta, piccolo strascico, strascico e/o volante, è prevista l'interruzione tecnica dell'attività di pesca per la durata continuativa di 45 giorni a partire dal mese di settembre 2006.
- 2 Al fine di limitare il periodo d'assenza del prodotto isolano dai mercati, l'interruzione dell'attività di pesca lungo la costa occidentale ed orientale della Sardegna sarà sfalsata di 15 giorni :
 - a) nel tratto di mare della costa orientale della Sardegna compresa fra Capo Carbonara e Capo Ferro, l'interruzione tecnica, per le imbarcazioni iscritte al compartimento marittimo di Olbia, di La Maddalena ed al Circomare Arbatax, è prevista dal 26 settembre 2006;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

- b) nei restanti mari della costa meridionale, occidentale e settentrionale della Sardegna compresa fra Capo Carbonara e Capo Ferro, l'interruzione tecnica è prevista dal 10 ottobre 2006 ;
- 3 E' data facoltà ai titolari delle imbarcazioni autorizzate ad operare con il sistema a strascico, e/o volante, di tonnellaggio di stazza lorda superiore a 15 TSL aventi tra gli strumenti di pesca consentiti i palangari, previa disattivazione del sistema a strascico, esercitare l'attività di pesca oltre il limite delle acque territoriali. Gli stessi operatori potranno riprendere l'attività con il sistema dello strascico solo dal 1 gennaio 2007.
- 4 Al fine di autorizzare la deroga gli interessati dovranno far pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e per conoscenza all'Ufficio Marittimo competente entro il 26 settembre 2006 apposita istanza con specifico impegno a non esercitare l'attività di pesca a strascico sino alla data del 31 dicembre 2006.

Art. 3

Facoltatività del Fermo

- 1 La sospensione dell'attività di pesca è facoltativa:
- per le imbarcazioni operanti tutto l'anno, armate a circuizione, limitatamente alla cattura dei piccoli pelagici (sardine, acciughe, bisari, sorelli etc.);
 - per le imbarcazioni della pesca artigianale che operano tutto l'anno con il sistema dei palangari di superficie che intendono esercitare con tali attrezzi esclusivamente per la cattura dei grossi sgombroidei (Tunnidi e pesce spada).
- 2 Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che intendono esercitare l'attività di pesca sono obbligate a comunicare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Autorità Marittima Competente la facoltà di volersi avvalere di detta opzione.



L'Assessore

DECRETO N.
DEL

Art. 4 **Divieto di pesca**

Durante il periodo di interruzione, come indicato nei precedenti art. 2 e 3, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca nonché a tutte le imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna.

Art. 5 **Attività di pesca consentite nel periodo del fermo**

- 1 Nelle acque territoriali prospicienti il territorio regionale, durante il periodo del fermo, è consentita la pesca subacquea professionale secondo le vigenti disposizioni. E' altresì consentita la pesca del corallo secondo la disciplina prevista nel calendario di pesca per l'anno 2006.
- 2 La pesca sportiva sarà esercitata secondo le vigenti disposizioni solo il sabato e la domenica durante il periodo del fermo.
- 3 Nel periodo di fermo non sono consentite gare di pesca sportiva da chiunque organizzate.
- 4 Ai fini delle determinazioni da assumere nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo pesca sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.

Art. 6 **Operazioni manutentorie**

- 1 Durante il periodo di fermo è vietata l'utilizzazione per altre attività delle barche oggetto del fermo, fatte salve le eccezioni di cui al punto 4 del precedente articolo 5.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

- 2 Nello stesso periodo è consentita, senza disarmo della nave, e con imbarcazione a terra, l'esecuzione a bordo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo.
- 3 Le operazioni straordinarie, anche quelle che comportano l'alaggio della imbarcazione, devono essere preventivamente comunicate alla competente Autorità Marittima, pena la decadenza dei benefici previsti per il fermo.
- 4 Qualora nei porti ove vengono effettuate le operazioni esista un unico scalo d'alaggio e ove sussistono esigenze di utilizzo dello scalo da parte di più operatori, la durata delle operazioni che comportino l'occupazione dello scalo non può essere superiore agli otto giorni.
- 5 L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata per il solo periodo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale sono eseguiti i lavori e per il rientro nel porto di appartenenza.
- 6 L'imbarcazione da pesca che si trovi in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o per altre cause e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo non è ammessa ai benefici delle indennità.

Art. 7

Consegna dei documenti di bordo

- 1 I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate al fermo, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli orari stabiliti dalla competente Autorità Marittima, tenuto conto del rientro dall'attività di pesca.



L'Assessore

DECRETO N.
DEL

- 2 Unitamente ai documenti di cui al punto 1 dovrà essere presentata apposita dichiarazione redatta in conformità all'allegato B contenente l'indicazione della località di ormeggio o stazionamento dell'imbarcazione.
- 3 Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un porto diverso da quello di iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo entro tre giorni dalla consegna.
- 4 Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione a rientrare al porto base.
- 5 Al termine del periodo di fermo, la competente Autorità Marittima rilascia per ciascuna nave un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 8

Disposizioni comuni per la corresponsione ed ammontare delle misure sociali di accompagnamento

- 1 Le misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" della L. R. 14 aprile 2006, n. 3 dovute per le interruzioni tecniche disposte con il presente decreto sono concesse a condizione che:
 - A) Le navi da pesca:
 - risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei Compartimenti Marittimi della Sardegna e gestite dagli armatori iscritti negli stessi;
 - che abbiano base operativa nell'isola ed esercitino l'attività di pesca in misura prevalente nelle acque prospicienti il territorio della Regione.



Agli effetti del riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità l'armamento dell'imbarcazione è requisito necessario, ma non sufficiente, per ottenere detto pagamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva, a tale proposito, la facoltà di disporre accertamenti sull'effettivo esercizio della pesca marittima da parte dell'imbarcazione risultante in armamento secondo la documentazione di bordo.

B) Gli armatori e le società di armamento (persone fisiche o giuridiche):

- abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni, e il titolare, ovvero il legale rappresentante, dell'impresa di pesca sia stato iscritto nei tre anni precedenti l'attuazione del fermo, nel registro dei pescatori marittimi in un Compartimento Marittimo della Sardegna o sia residente in un Comune della Sardegna nello stesso periodo;
- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente rilasciato dal MIPAF;
- abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
- non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazione delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza dei quali sia stata inibita l'attività di pesca per il periodo coincidente con tutto, o con una frazione, del periodo di fermo dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione delle indennità; resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

Art. 9 Indennità per i componenti gli equipaggi

- 1 Per i componenti l'equipaggio all'atto di imposizione del fermo, nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

dell'imbarcazione, è concessa quale misura sociale di accompagnamento un'indennità giornaliera nella misura massima di € 36,15 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività.

- 2 Detta indennità è erogata, nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo del bilancio regionale, condizionatamente alla autorizzazione della Commissione europea dell'aiuto "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse Acquatiche" e successivamente alla data di comunicazione della stessa autorizzazione.
- 3 L'indennità per le interruzioni tecniche non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo del fermo. Qualora lo sbarco, in tale periodo sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità Marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.
- 4 Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo del fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca nella stessa unità durante il periodo di fermo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità.
- 5 L' indennità per il periodo di interruzione tecnica è concessa a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al fermo attività lavorativa per almeno 90 giorni nei Compartimenti Marittimi della Sardegna, oltrechè 45 giorni per l'interruzione tecnica per un totale di 135 giorni.

Art. 10

Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali

- 1 La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati alla IPSEM, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

modalità di cui all'art. 8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991, e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali INPS è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'INPS qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui nel predetto modello figurino, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'INPS che li rimborserà, e l'importo del credito finale.
- 2 Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della Legge 13 marzo 1958 n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali INPS a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal Presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

Art. 11

Sanzioni

- 1 Ai destinatari delle misure del presente decreto, che non abbiano rispettato il fermo di pesca, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- la perdita in ogni caso, se dovute, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni fermo restando l'obbligo dell'arresto dell'imbarcazione;
 - le sanzioni di cui alla Legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

- le sanzioni di cui al decreto n. 2647 del 6 novembre 1998 e precisamente:

- a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di 1° infrazione;
- b) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 30 giorni e alla perdita delle indennità per il fermo biologico dovute per il comandante in caso di 2° infrazione;
- c) in caso di ulteriori infrazioni la sospensione della validità della licenza di pesca è aumentata sino a sei mesi.

Art. 12 Tempi e modalità di presentazione delle domande

I tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li'

L'Assessore

Dr. Antonio Dessì